ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XCVI**
n. **2**

RELAZIONE

SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO RELATIVAMENTE AL PROCESSO PENALE

(Dal 1995 al 2002)

(Articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

Presentata dal Ministro della giustizia

(CASTELLI)

Trasmessa alla Presidenza il 16 luglio 2003

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

INDICE

1) Introduzione e breve analisi del fenomeno *Pag.* 5

2) Uffici interessati alla rilevazione e percentuali di risposta » 6

3) Cenni sulla procedura per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale » 6

4) Persone interessate al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale » 8

Premessa » 8

Per persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio .. » 8

Per area geografica » 9

Per qualifica giuridica » 10

Per età » 11

Per nazionalità » 12

Per fase di giudizio » 14

5) Persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale » 15

Persone ammesse » 15

Persone richiedenti ammesse per le quali vi è stata la revoca dell'ammissione » 16

Minorenni ammessi d'ufficio per i quali vi è stata la ripetizione delle somme » 17

6) Costi del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale al lordo delle spese eventualmente recuperate » 17

Premessa » 17

Costi lordi in termini nominali » 18

Costi lordi in termini reali » 19

Costi lordi per area geografica » 20

Costi lordi per alcuni distretti » 21

Costi lordi per tipo di ufficio giudiziario » 22

1) INTRODUZIONE E BREVE ANALISI DEL FENOMENO

In conformità a quanto disposto dall'art. 294 del *D.P.R. n° 115 del 30/5/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"*, il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento una relazione biennale sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne gli effetti ai fini di ogni sua necessaria e tempestiva modifica.

Le norme contenute nel Testo unico, che ha abrogato e coordinato numerose leggi anteriori (fra le quali la L. 217/90 "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti"), si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario e disciplinano, fra le altre, le voci e le procedure relative al patrocinio a spese dello Stato (Parte III del D.P.R.).

La presente relazione rende conto del **patrocinio a spese dello Stato nel solo processo penale,** restando esclusi, in particolare, i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione e al risarcimento del danno derivante da reato.

La rilevazione dei dati su cui si basa la relazione fa parte del Piano Statistico Nazionale. Pur trattandosi di una rilevazione obbligatoria per legge, non tutti gli uffici giudiziari interessati hanno risposto, benché sollecitati; tuttavia le percentuali degli uffici rispondenti sono risultate elevate e significative ai fini di una corretta valutazione ed analisi quantitativa del fenomeno, considerato anche il fatto che, in genere, gli uffici non rispondenti presentano un ridotto numero di casi.

I dati relativi al **periodo 1995 – 2002** mostrano che il numero delle persone interessate ed ammesse al gratuito patrocinio in materia penale e, parimenti, l'ammontare dei costi sostenuti dallo Stato sono in *notevole aumento*. Tale aumento è stato ragguardevole soprattutto nel Sud e nelle Isole, sia in termini di numero di persone che di costi.

Ai fini di una più corretta comparabilità tra i dati della serie storica, è importante tenere presente che, a partire dal maggio 2001, il beneficio del gratuito patrocinio penale è stato esteso anche ai procedimenti relativi a contravvenzioni (prima lo era solo per i delitti e per le sole contravvenzioni connesse a delitti).

Per ciò che riguarda l'età delle persone interessate, si registra un andamento *del numero dei minorenni sostanzialmente costante* e, diversamente, una *forte crescita del numero dei maggiorenni* interessati al beneficio.

Di lieve, anche se non trascurabile entità, è *l'incidenza degli stranieri* sul totale delle persone interessate al beneficio (circa il 12% nel 2002); tale incidenza diviene più elevata se si restringe l'analisi ai soli minorenni interessati (circa il 27% nel 2002).

I dati evidenziano come *i costi relativi ai difensori d'ufficio costituiscano la quasi totalità (circa il 98%) dei costi del gratuito patrocinio*, mentre del tutto marginali risultano essere quelli relativi alle altre figure processuali ed alle spese varie. Inoltre, limitando l'analisi agli ultimi tre semestri del periodo, si è visto come circa *il 46% dei costi si concentri nella fase dibattimentale di 1° grado relativa alle sole sedi principali di Tribunale.*

Per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi successivi, precisando che eventuali discordanze tra i dati della presente relazione e quelli della precedente sono dovute ad alcune revisioni e correzioni cui sono state sottoposte le banche dati, nonché, per i dati degli anni più recenti, al fatto che alcuni Uffici giudiziari non rispondono in tempo utile per la pubblicazione della relazione, ma solo in seguito.

2) UFFICI INTERESSATI ALLA RILEVAZIONE E PERCENTUALI DI RISPOSTA

Gli uffici interessati alla rilevazione del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale sono tutti gli uffici giudicanti, compresi i Giudici di Pace (questi ultimi, come noto, hanno acquisito competenze in materia penale solo di recente, a partire dal 1/1/02). Resta esclusa la Corte di Cassazione, in quanto la richiesta per l'ammissione al gratuito patrocinio deve essere presentata al magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Agli uffici giudicanti si devono aggiungere, a partire dal 1/7/02 (data di entrata in vigore del D.P.R. 115/02), anche quelli requirenti (Procure) presso i quali devono essere annotate alcune spese.

Tuttavia, al momento, non state richieste informazioni ai Giudici di Pace e, parimenti, alle Procure, in quanto gli importi relativi al gratuito patrocinio possono considerarsi marginali per il 2002, data la recente competenza di questi uffici in questa particolare materia.

I prospetti di rilevazione sono due, uno per gli uffici giudicanti ordinari e l'altro per gli uffici giudicanti per i minorenni. La sola differenza tra i due prospetti è che nel secondo compare anche una apposita casella che rileva il numero dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio, non avendo provveduto l'interessato ed i suoi familiari a nominare un difensore di fiducia né ad inoltrare l'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio (in genere questo accade nella maggioranza dei casi).

Per il periodo 1995-2002, le percentuali di uffici rispondenti sono state le seguenti:

NUMERO UFFICI	UFFICI RISPONDENTI PER ANNO DI RILEVAZIONE (%)							
INTERESSATI (*)	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
933	84%	93%	93%	86%	69%	77%	87 %	83 %

() numero di uffici interessati escluse le Procure ed i Giudici di Pace*

Pur trattandosi di una rilevazione obbligatoria per legge e benché sollecitati, non tutti gli uffici interessati hanno risposto. Tale fattore, comunque, inficia solo in modo marginale la bontà della rilevazione, in quanto in genere gli uffici non rispondenti presentano un ridotto numero di casi.

3) CENNI SULLA PROCEDURA PER OTTENERE L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

L'art. 98 c.p.p. dà la possibilità a tutte quelle parti coinvolte nel processo penale, che necessitino dell'assistenza di un difensore, di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato secondo le norme della legge che lo disciplina.

Dal novembre del '90 fino al 30/6/02 il gratuito patrocinio è stato disciplinato dalla *L. 217/90 "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti"* e sue successive modifiche, dal 1/7/02 la legge di riferimento è divenuta il *D.P.R. n° 115 del 30/5/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"*.

L'art. 74 del D.P.R. n° 115/02 stabilisce che 'è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria' e, parimenti, l'art. 90 stabilisce che il patrocinio sia anche assicurato allo straniero od apolide residente.

L'ambito di applicabilità del gratuito patrocinio si estende ad ogni grado e fase del processo ed alle eventuali procedure ad esso comunque connesse, nonché alla fase dell'esecuzione, al processo di revisione e ad altri particolari processi (art. 75).

L'ammissione al gratuito patrocinio è concessa a chi è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, inferiore ad una certa soglia. Qualora l'interessato conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito imponibile è dato dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare e, parallelamente, la soglia di confronto è innalzata in una certa proporzione (artt. 76 e 92).

Sono escluse in ogni caso dall'ammissione al gratuito patrocinio le persone contro cui si procede per reati relativi all'evasione fiscale o nel caso in cui la persona nomini un secondo difensore (eccettuati i casi previsti dalla L. 11/98 per la partecipazione ai processi a distanza) (artt. 91 e 100).

L'istanza per l'ammissione (art. 79) sottoscritta dall'interessato deve contenere, a pena di inammissibilità, le generalità proprie e dei componenti la famiglia anagrafica, gli estremi di identificazione del processo e una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione (nonché il formale impegno a comunicarne le eventuali variazioni rilevanti).

Gli stranieri cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea sono tenuti ad allegare all'istanza una certificazione dell'autorità consolare competente attestante la veridicità di quanto in essa indicato.

L'istanza è presentata od inviata all'ufficio (requirente o giudicante) presso cui pende il processo; se procede la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Il magistrato decide entro 10 giorni, dichiarandola inammissibile, concessa o negata con decreto motivato (artt. 93 e 96); il provvedimento è ricorribile dall'interessato in 2° grado ed in Cassazione.

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel cui ambito ha sede il magistrato competente (art. 80) ed eventualmente un consulente tecnico di parte residente nello stesso distretto (art. 102).

Per effetto dell'ammissione alcune spese sono gratuite, mentre altre sono anticipate dallo Stato. Queste ultime riguardano gli onorari e le spese dei difensori, gli onorari e le spese dei consulenti tecnici di parte e di altre figure partecipanti direttamente o indirettamente al processo, nonché altre spese ed indennità corrisposte a vario titolo (art. 107).

Lo Stato ha diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione (artt. 86 e 112) e, nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva del reddito presenti falsità od omissioni, il recupero delle somme è anche retroattivo (art. 95).

L'art. 97 c.p.p. stabilisce che 'l'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio'. A questo proposito, per ciò che riguarda l'onorario e le spese del difensore d'ufficio, rilevante è la differenza della procedura per l'eventuale ripetizione da parte dello Stato delle somme anticipate,a seconda che l'imputato sia maggiorenne o minorenne.

Se l'imputato è maggiorenne, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate a meno che questi non richieda ed ottenga l'ammissione al gratuito patrocinio (art. 116), presentando pertanto la relativa istanza ai sensi dell'art. 93.

Se al contrario l'imputato è minorenne, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate se il magistrato accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al gratuito patrocinio. L'accertamento viene fatto sulla base della dichiarazione sostitutiva delle condizioni di reddito appositamente richiesta ai familiari o sulla base degli accertamenti finanziari comunque da effettuarsi d'ufficio qualora i familiari non presentino la suddetta dichiarazione entro un termine fissato (art. 118). In questo caso, pertanto, è lo stesso Stato che deve attivarsi per verificare la sussistenza delle condizioni per la ripetizione delle somme, non dovendo il minorenne o i familiari presentare alcuna istanza per l'eventuale ammissione al gratuito patrocinio (al contrario, nel caso del maggiorenne, era questi che doveva attivarsi per evitare l'eventuale recupero delle somme da parte dello Stato presentando l'istanza per il patrocinio).

Nel caso dei minorenni la procedura sembrerebbe comportare ulteriori dispendi di risorse da parte dello Stato, nonché difficoltà pratiche per l'eventuale recupero.

4) PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

Premessa

Come accennato nell'introduzione ed anche ai fini di una più corretta comparabilità tra i dati della serie storica riportati in questo e nei paragrafi successivi, è necessario tenere presente che, a partire dal maggio 2001, il beneficio del gratuito patrocinio penale è stato esteso anche alle contravvenzioni, mentre prima era limitato ai soli delitti e alle sole contravvenzioni connesse a delitti (L. 134/01 che ha modificato la L. 217/90).

Per persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio

Il totale delle persone interessate al gratuito patrocinio penale è dato dalla somma delle persone (maggiorenni e minorenni) che hanno presentato l'istanza per ottenere l'ammissione **(persone richiedenti)** e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio **(minorenni ammessi d'ufficio).**

Come esposto alla fine del paragrafo 3, mentre per i minorenni che non abbiano nominato un difensore di fiducia l'ammissione al gratuito patrocinio è automatica in quanto effettuata d'ufficio (salvo poi l'eventuale ripetizione delle somme da parte dello Stato), per i maggiorenni l'ammissione è sempre e comunque vincolata alla presentazione della relativa istanza, anche se tardiva.

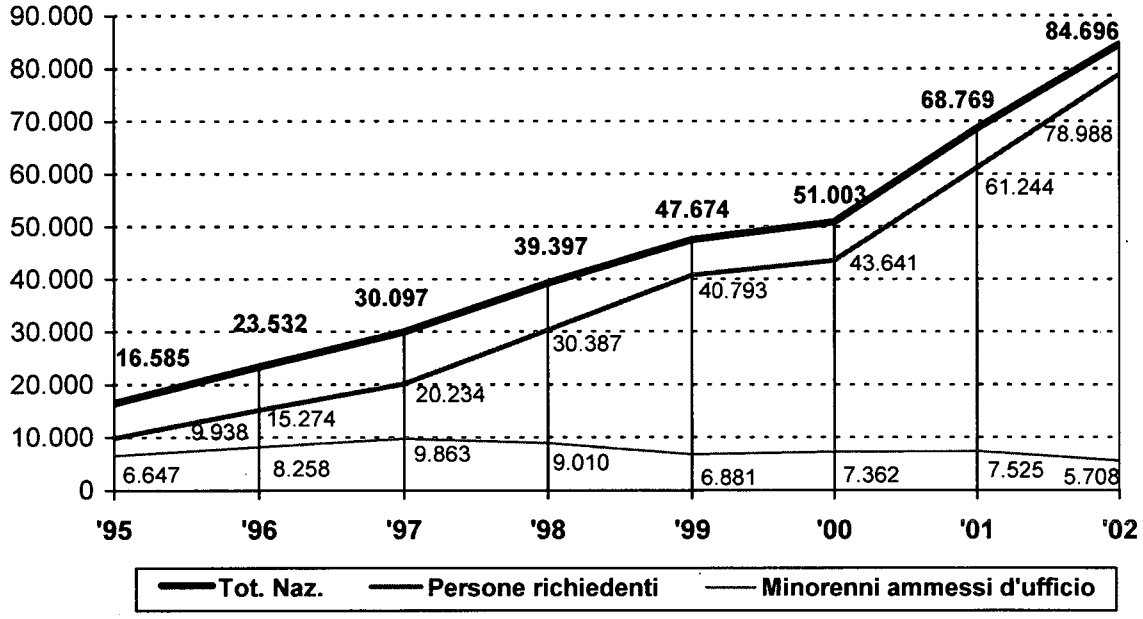
Per il periodo 1995-2002, il totale delle persone interessate risulta molto elevato e presenta andamento crescente:

PERS. RICH. E MIN. AMM. D'UFF.	PERSONE INTERESSATE AL GRATUITO PATROCINIO PENALE (%)							
	1995	**1996**	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**
PERSONE RICH..	59,9%	64,9%	67,2%	77,1%	85,5%	85,6%	89,1%	93,3%
MIN. AMM. D'UFF.	40,1%	35,1%	32,8%	22,9%	14,5%	14,4%	10,9%	6,7%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	**16.585**	**23.532**	**30.097**	**39.397**	**47.674**	**51.003**	**68.769**	**84.696**

Si osserva contestualmente un graduale e consistente aumento del peso percentuale delle persone richiedenti e, di converso, una diminuzione del peso dei minorenni ammessi d'ufficio.

In termini assoluti, questi ultimi presentano un andamento che sembra in tendenziale diminuzione, mentre, al contrario, il numero delle persone richiedenti è spiccatamente crescente (di queste, comunque, solo l'84% circa ottiene l'ammissione; vedi par. 5), come mostra il seguente grafico:

Persone interessate al gratuito patrocinio penale: persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio



Relativamente al numero dei minorenni ammessi d'ufficio, è opportuno fare presente che, non esistendo presso gli uffici per i minorenni un registro relativo alle ammissioni d'ufficio, esso viene determinato indirettamente mediante il numero dei difensori d'ufficio che hanno presentato istanza di liquidazione per l'incarico svolto.

Non essendo sempre il rapporto di 1:1 (un difensore per ogni minorenne) ed, inoltre, poiché la liquidazione dell'onorario si riferisce all'anno di rilevazione mentre invece l'ammissione d'ufficio può essersi verificata anche in periodi precedenti, il numero dei minorenni ammessi d'ufficio sopra riportato per ciascun anno si deve considerare, in definitiva, come una stima del numero dei minorenni che ha effettivamente usufruito del gratuito patrocinio. Restano infatti esclusi dalla stima quei minorenni ammessi d'ufficio che, successivamente all'ammissione, hanno deciso di sostenere loro stessi le spese del processo (ad es. liquidando direttamente loro il proprio difensore d'ufficio e sollevando pertanto lo Stato dalla relativa anticipazione delle somme).

Per area geografica

Per ciò che riguarda la distribuzione del numero di persone interessate per area geografica, si registra una progressiva diminuzione del peso percentuale del **Nord** (in modo consistente) e del **Centro** (in modo più lieve) e, parallelamente e con simile entità, un aumento del peso al **Sud** e nelle **Isole**:

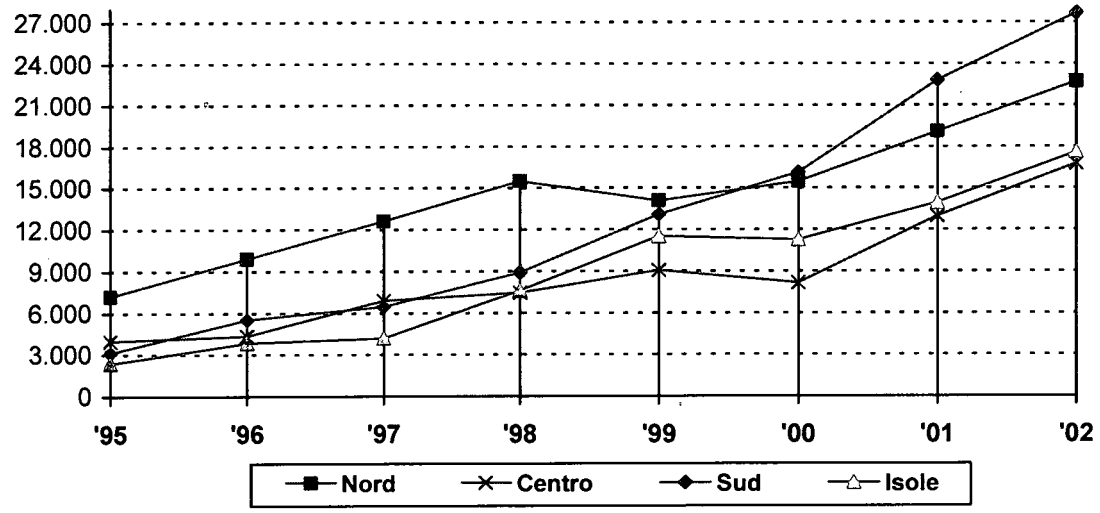
AREA GEOG.	PERSONE INTERESSATE AL GRATUITO PATROCINIO PENALE (%)							
PERSONE	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
NORD	43,3%	42,1%	41,9%	39,3%	29,5%	30,3%	27,8%	26,8%
CENTRO	23,8%	18,4%	22,8%	18,9%	18,9%	16,0%	18,8%	19,8%
SUD	18,8%	23,3%	21,4%	22,5%	27,4%	31,6%	33,1%	32,6%
ISOLE	14,1%	16,2%	13,9%	19,2%	24,1%	22,1%	20,3%	20,8%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	**16.585**	**23.532**	**30.097**	**39.397**	**47.674**	**51.003**	**68.769**	**84.696**

In termini assoluti, il numero di persone interessate presenta andamento crescente in tutte le aree geografiche, ma, come evidenziato anche dalla tabella delle percentuali, l'aumento più consistente si verifica per il Sud e le Isole:

AREA GEOG.	PERSONE INTERESSATE AL GRATUITO PATROCINIO PENALE							
PERSONE	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
NORD	7.177	9.904	12.609	15.501	14.073	15.470	19.085	22.693
CENTRO	3.948	4.325	6.865	7.434	9.030	8.147	12.952	16.757
SUD	3.114	5.484	6.444	8.882	13.074	16.129	22.787	27.650
ISOLE	2.346	3.819	4.179	7.580	11.497	11.257	13.945	17.596
TOT. NAZ.	**16.585**	**23.532**	**30.097**	**39.397**	**47.674**	**51.003**	**68.769**	**84.696**

Graficamente:

Persone interessate al gratuito patrocinio penale: area geografica



Per qualifica giuridica

Come descritto nel par. 3, possono accedere al beneficio le persone contro le quali si procede in ogni fase e grado processuale penale **(indagati, imputati, responsabili civili e civilmente obbligati per la pena pecuniaria, condannati)** e quelle che hanno subito un danno in conseguenza del reato **(persone offese e danneggiate dal reato).**

Il prospetto di rilevazione prevede due apposite voci relative alle due menzionate categorie. Nel periodo esaminato non si registrano variazioni per ciò che riguarda il peso percentuale delle due categorie, restando peraltro la seconda confinata a livelli del tutto marginali:

QUALIFICA GIURIDICA	PERSONE INTERESSATE AL GRATUITO PATROCINIO PENALE (%)							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
IND., IMP., COND...	98,8%	98,3%	98,3%	98,0%	97,9%	98,3%	98,0%	97,7%
PERS. OFF. E DANN...	1,2%	1,7%	1,7%	2,0%	2,1%	1,7%	2,0%	2,3%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	**16.585**	**23.532**	**30.097**	**39.397**	**47.674**	**51.003**	**68.769**	**84.696**

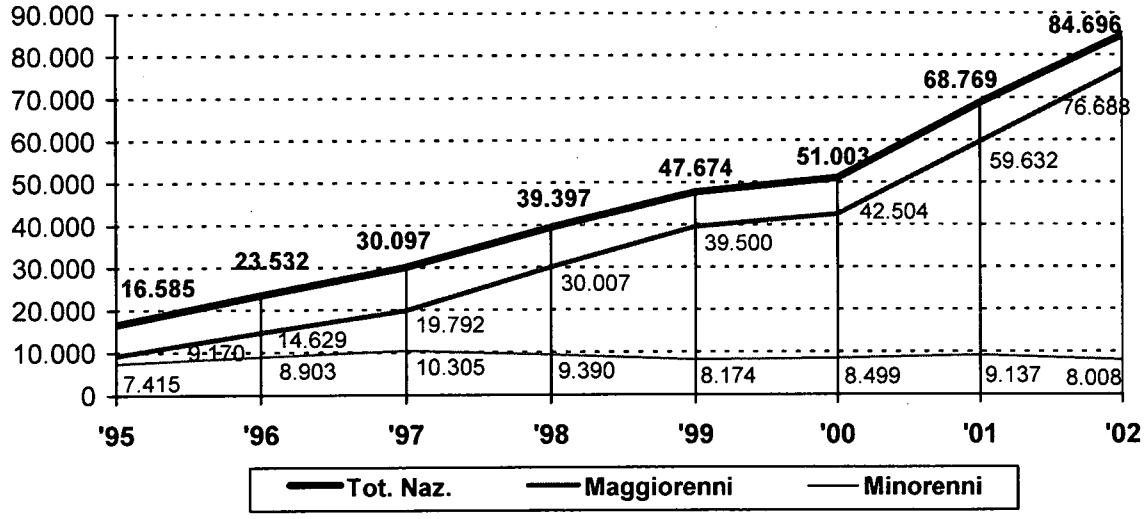
Per età

Per ciò che riguarda l'età delle persone interessate al gratuito patrocinio penale, si registra una costante e consistente diminuzione del peso percentuale dei **minorenni** e, di converso, un aumento del peso dei **maggiorenni:**

ETA' PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL GRATUITO PATROCINIO PENALE (%)							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
MAGGIORENNI	55,3%	62,2%	65,8%	76,2%	82,9%	83,3%	86,7%	90,5%
MINORENNI	44,7%	37,8%	34,2%	23,8%	17,1%	16,7%	13,3%	9,5%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	**16.585**	**23.532**	**30.097**	**39.397**	**47.674**	**51.003**	**68.769**	**84.696**

In termini assoluti, si ha il seguente grafico, che evidenzia il notevole aumento del numero di maggiorenni e la sostanziale stazionarietà del numero dei minorenni:

Persone interessate al gratuito patrocinio penale: maggiorenni e minorenni



E' importante ricordare che se la persona è maggiorenne, essa deve sempre e comunque presentare l'istanza per ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio, anche se è stata assistita da un difensore nominato d'ufficio.

Diversamente, se la persona è minorenne, essa può richiedere il gratuito patrocinio presentando la relativa istanza; tuttavia, qualora non la presenti, l'ammissione è effettuata d'ufficio in modo automatico. E' quest'ultimo infatti il caso tipico che si verifica in genere per i minorenni, come si vede dalla seguente tabella:

	MINORENNI INTERESSATI AL GRATUITO PATROCINIO PENALE (%)							
MINORENNI	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**
MIN. RICHIEDENTI	10,4%	7,2%	4,3%	4,1%	15,8%	13,4%	17,6%	28,7%
MIN. AMM. D'UFF.	89,6%	92,8%	95,7%	95,9%	84,2%	86,6%	82,4%	71,3%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ. MIN.	**7.415**	**8.903**	**10.305**	**9.390**	**8.174**	**8.499**	**9.137**	**8.008**

da cui si vede che il peso dei minorenni richiedenti è risultato decrescente dal '95 al '98 e crescente dal '98 al '02.

Interessante è la distribuzione dei minorenni interessati per area geografica:

AREA GEOG.	MINORENNI INTERESSATI AL GRATUITO PATROCINIO PENALE (%)							
MINORENNI.	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**
NORD	34,9%	29,9%	30,5%	31,2%	25,8%	30,9%	20,9%	21,2%
CENTRO	31,0%	22,8%	29,7%	23,2%	19,7%	10,1%	12,6%	15,6%
SUD	24,4%	33,3%	27,6%	35,8%	33,8%	46,8%	51,3%	46,8%
ISOLE	9,6%	13,9%	12,1%	9,8%	20,7%	12,2%	15,2%	16,4%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ. MIN.	**7.415**	**8.903**	**10.305**	**9.390**	**8.174**	**8.499**	**9.137**	**8.008**

La tabella mostra valori strutturalmente simili a quelli della tabella delle persone interessate per area geografica (vedi sotto par. 'per area geografica'); anche qui si rileva una flessione del peso percentuale del Nord e del Centro e, parallelamente, un aumento del peso del Sud e delle Isole .

Per nazionalità

Come descritto nel par. 3, l'art. 74 del D.P.R. n° 115/02 dà la possibilità al **cittadino** non abbiente di poter usufruire del gratuito patrocinio penale per la sua difesa. Analogamente, l'art. 90 dà la possibilità allo **straniero od apolide residente** non abbiente di poter usufruire anch'egli del medesimo beneficio (l'apolide residente è la persona che, perduta la cittadinanza e non avendo assunto quella del paese di residenza, non è cittadino di alcuna nazione).

Per valutare l'incidenza degli stranieri (come noto, in forte crescita nel nostro Paese) rispetto al totale delle persone interessate, nel prospetto di rilevazione è stata inserita un'apposita voce che consente di distinguere se la persona è cittadina o meno.

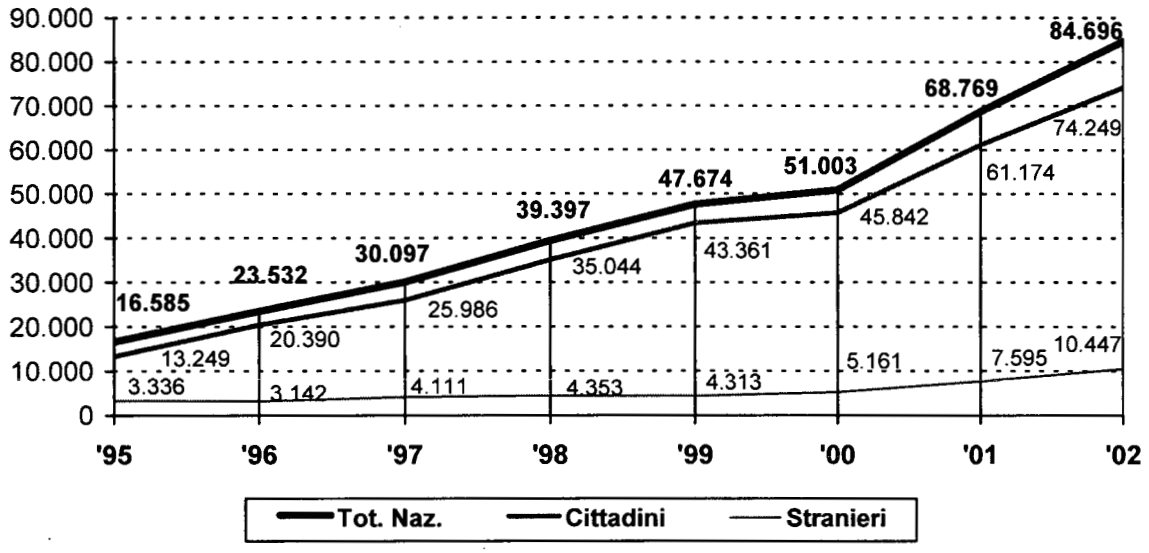
Confrontando i pesi percentuali dei due gruppi, abbiamo:

NAZIONALITA' PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL GRATUITO PATROCINIO PENALE (%)							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
CITTADINI	79,9%	86,6%	86,3%	89,0%	91,0%	89,9%	89,0%	87,7%
STRANIERI	20,1%	13,4%	13,7%	11,0%	9,0%	10,1%	11,0%	12,3%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	**16.585**	**23.532**	**30.097**	**39.397**	**47.674**	**51.003**	**68.769**	**84.696**

La tabella indica che il peso degli stranieri, pur rimanendo sempre di non trascurabile entità, presenta un andamento decrescente dal '95 al '99 e crescente dal '99 al '02.

Il corrispondente grafico dei valori assoluti indica che, in ogni caso, il numero degli stranieri interessati è in crescita:

Persone interessate al gratuito patrocinio penale: cittadini e stranieri



Limitando l'analisi alla distribuzione per area geografica dei soli stranieri, si è avuto:

AREA GEOG. STRANIERI.	STRANIERI INTERESSATI AL GRATUITO PATROCINIO PENALE (%)							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
NORD	43,0%	48,9%	43,2%	53,6%	46,1%	41,1%	38,2%	41,0%
CENTRO	50,1%	41,4%	50,6%	38,1%	38,4%	33,9%	36,1%	33,7%
SUD	3,0%	3,1%	3,6%	4,1%	8,2%	17,8%	18,0%	17,6%
ISOLE	3,9%	6,6%	2,7%	4,2%	7,2%	7,3%	7,7%	7,7%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ. STR.	**3.336**	**3.142**	**4.111**	**4.353**	**4.313**	**5.161**	**7.595**	**10.447**

I risultati mostrano, anche qui, che il peso è decrescente al Centro-Nord e crescente al Sud-Isole.

Meritevole di rilievo è anche la composizione per età del gruppo degli stranieri:

	STRANIERI INTERESSATI AL GRATUITO PATROCINIO PENALE (%)							
ETA' STRANIERI	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**
MAGGIORENNI STR:	18,7%	26,7%	25,6%	39,3%	52,7%	56,9%	66,2%	79,5%
MINORENNI STR:	81,3%	73,3%	74,4%	60,7%	47,3%	43,1%	33,8%	20,5%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ. STR.	**3.336**	**3.142**	**4.111**	**4.353**	**4.313**	**5.161**	**7.595**	**10.447**

Questi valori si discostano in modo significativo da quelli della tabella relativa all'età dell'intero gruppo delle persone interessate riportata in precedenza (cittadini e stranieri insieme; vedi sottopar. 'per età') ed evidenziano come il peso degli stranieri minorenni (20,5% nel 2002), peraltro fortemente decrescente nel periodo esaminato, sia più elevato di quello riferito all'intero gruppo dei cittadini e degli stranieri congiuntamente considerati (9,5% nel 2002; vedi sottopar. 'per età'). Questo indica come la propensione ad usufruire direttamente o indirettamente del gratuito patrocinio sia decisamente superiore per i minorenni stranieri rispetto ai minorenni cittadini, come peraltro era logico attendersi, in quanto i primi sono in genere meno abbienti dei secondi.

Considerando adesso il totale dei minorenni suddiviso in cittadini e stranieri per valutare l'incidenza di questi ultimi, abbiamo la seguente tabella:

NAZIONALITA' MINORENNI	MINORENNI INTERESSATI AL GRATUITO PATROCINIO PENALE (%)							
	1995	**1996**	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**
CITTADINI MIN.	63,4%	74,1%	70,3%	71,9%	75,0%	73,6%	71,9%	73,2%
STRANIERI MIN.	36,6%	25,9%	29,7%	28,1%	25,0%	26,4%	28,1%	26,8%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ. MIN.	**7.415**	**8.903**	**10.305**	**9.390**	**8.174**	**8.499**	**9.137**	**8.008**

che mostra come oltre il 25% dei minorenni interessati al beneficio sia straniero.

Per fase di giudizio

L'ambito di applicabilità del gratuito patrocinio si estende ad ogni grado e fase del processo ed alle eventuali procedure ad esso comunque connesse, nonché alla fase dell'esecuzione, al processo di revisione e ad altri particolari processi (art. 75).

Suddividiamo ora il citato ambito di applicabilità nelle seguenti categorie:

1) Fase GIP/GUP = fase delle indagini preliminari e del giudizio presso il GIP (giudice per le indagini preliminari) ed il GUP (giudice dell'udienza preliminare), sia per i maggiorenni che per i minorenni

2) 1° Grado = giudizio presso il Tribunale e sue sezioni distaccate, Corte di Assise e Tribunale per i minorenni

3) 2° Grado = giudizio presso la Corte di Appello, Corte di Assise di Appello e Corte di Appello-sezione minorenni

4) Fase di sorveglianza = procedimenti instaurati presso la magistratura di sorveglianza che vedono coinvolti i condannati con provvedimento passato in giudicato

tenendo inoltre presente che i dati relativi alla fase dell'esecuzione, all'eventuale revisione del processo e ad altri particolari processi rientrano tra i dati forniti dagli uffici sopra elencati.

Dalla suddivisione operata, se ne ricava la seguente tabella:

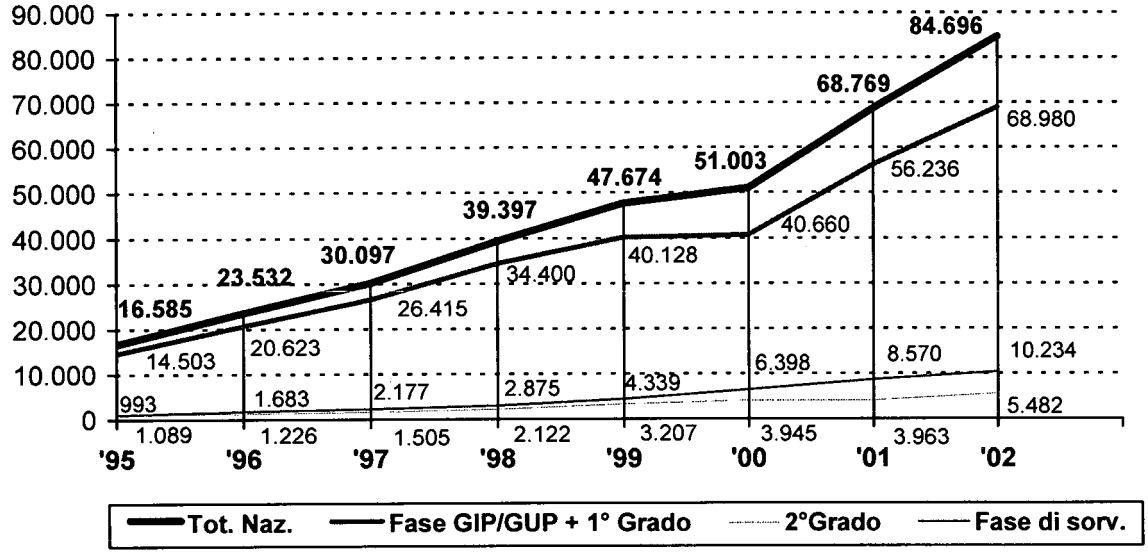
FASE DI GIUDIZIO	PERSONE INTERESSATE AL GRATUITO PATROCINIO PENALE (%)							
PERSONE	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
FASE GIP / GUP (*)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	32,7%	30,9%
1° GRADO	87,4%	87,6%	87,8%	87,3%	84,2%	79,7%	49,1%	50,5%
2° GRADO	6,6%	5,2%	5,0%	5,4%	6,7%	7,7%	5,8%	6,5%
FASE DI SORVEGL.	6,0%	7,2%	7,2%	7,3%	9,1%	12,5%	12,5%	12,1%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	**16.585**	**23.532**	**30.097**	**39.397**	**47.674**	**51.003**	**68.769**	**84.696**

() per gli anni 1995-2000 i dati relativi a questa fase sono conglobati a quelli del 1° grado*

che mostra come il peso percentuale rimanga contenuto sia per il 2° grado che per la fase di sorveglianza; quest'ultima presenta un peso in crescita e superiore a quello del 2° grado.

Nel corrispondente grafico dei valori assoluti, per esigenze di comparabilità, si sono raggruppati i dati della Fase GIP/GUP con quelli del 1° Grado anche il biennio 2001-2002:

Persone interessate al gratuito patrocinio penale: fase di giudizio



5) PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

Persone ammesse

Come spiegato nel par. 4, il totale delle persone interessate al gratuito patrocinio penale è dato dalla somma delle persone (maggiorenni e minorenni) che hanno presentato l'istanza per ottenere l'ammissione (persone richiedenti) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio (minorenni ammessi d'ufficio).

Mentre per questi ultimi l'ammissione è automatica in quanto effettuata d'ufficio, per le persone richiedenti è necessario, ai fini della loro ammissione al beneficio, un apposito provvedimento del magistrato.

Pertanto, il totale delle persone ammesse al gratuito patrocinio penale è dato dalla somma delle persone richiedenti che siano state successivamente ammesse **(persone richiedenti ammesse)** e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio **(minorenni ammessi d'ufficio;** per questi ultimi si veda quanto precisato nel par. 4 , sottopar. 'per persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio').

Per il periodo 1995-2002, anche il totale delle persone ammesse risulta molto elevato e presenta un andamento ed una distribuzione percentuale del tutto analoghi a quelli del totale delle persone interessate:

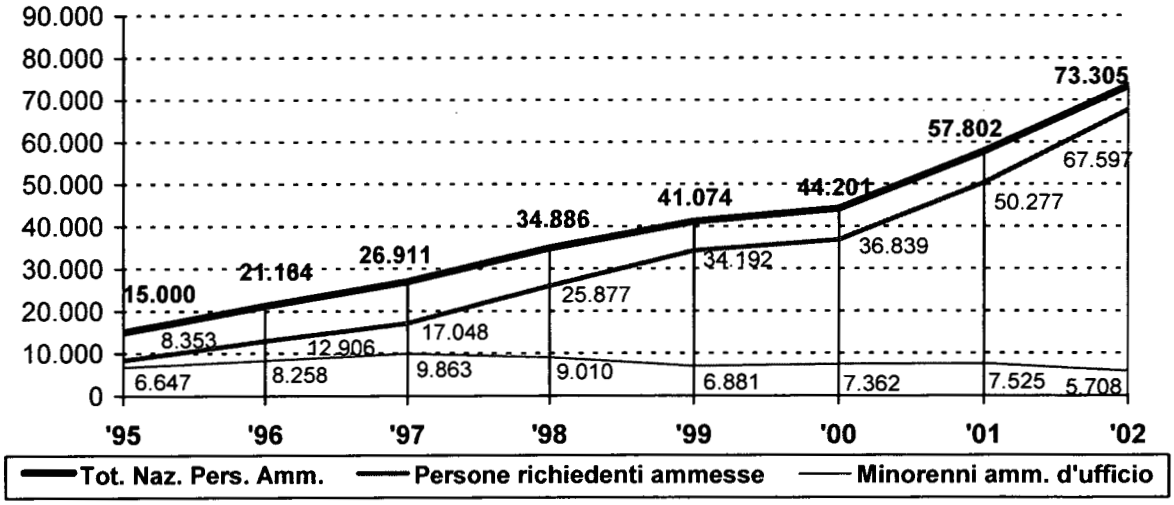
PERS. RICH. AMM. E MIN. AMM. D'UFF.	PERSONE AMMESSE AL GRATUITO PATROCINIO PENALE (%)							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
PERS. RICH. AMM.	55,7%	61,0%	63,3%	74,2%	83,2%	83,3%	87,0%	92,2%
MIN. AMM. D'UFF.	44,3%	39,0%	36,7%	25,8%	16,8%	16,7%	13,0%	7,8%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ. PERS. AMM.	**15.000**	**21.164**	**26.911**	**34.886**	**41.074**	**44.201**	**57.802**	**73.305**

L'ovvia differenza con la tabella delle persone interessate (vedi inizio par. 4), è che ora il peso delle persone richiedenti, poiché non tutte vengono ammesse, risulta inferiore. Il peso è solo di poco inferiore all'altro, in quanto viene ammesso circa l'84% delle persone richiedenti, come mostra la seguente tabella:

PERSONE RICHIEDENTI AMMESSE SU TOT. PERSONE RICHIEDENTI							
1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
84,1%	84,5%	84,3%	85,2%	83,8%	84,4%	82,1%	85,6%

In termini assoluti, abbiamo il seguente grafico:

Persone ammesse al gratuito patrocinio penale: persone richiedenti ammesse e minorenni ammessi d'ufficio



Persone richiedenti ammesse per le quali vi è stata la revoca dell'ammissione

Successivamente al decreto del magistrato che ammette la persona richiedente al beneficio del gratuito patrocinio, può essere emesso, qualora ne ricorrano i motivi, un decreto

che revoca il precedente decreto di ammissione; l'art. 112 elenca i motivi per i quali il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione (ad es. una variazione di reddito tale da superare i limiti previsti per l'ammissione).

I dati mostrano, comunque, che le persone richiedenti ammesse per le quali vi è stata la revoca sono in numero decisamente marginale rispetto al totale delle persone richiedenti ammesse:

REVOCHE SU PERSONE RICHIEDENTI AMMESSE (%)							
1995	**1996**	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**
3,5%	2,9%	3,3%	3,4%	2,2%	1,5%	1,5%	1,4%

Bisogna comunque tenere presente che il dato è probabilmente sottostimato, in quanto la revoca può avvenire anche anni dopo la presentazione dell'istanza, per esempio a seguito di difficoltosi accertamenti da parte dell'ufficio finanziario competente, e pertanto l'ufficio giudiziario che compila il prospetto può avere alcune difficoltà nel conteggiare esattamente tutte le revoche, dovendo considerare anche le istanze presentate anni prima rispetto all'anno di rilevazione.

Minorenni ammessi d'ufficio per i quali vi è stata la ripetizione delle somme

E' importante sottolineare che la revoca può avvenire solo per le persone richiedenti ammesse (maggiorenni e minorenni) e non anche per i minorenni ammessi d'ufficio. Per questi ultimi, infatti, poiché l'ammissione al gratuito patrocinio è stata effettuata d'ufficio e non a seguito di istanza, quest'ultima ovviamente non può essere revocata. Tuttavia, lo Stato, qualora ne ricorrano i motivi e come può avvenire per le persone richiedenti ammesse, ha diritto di ripetere anche in danno dei minorenni ammessi d'ufficio le somme anticipate.

Per ciò che riguarda il numero dei minorenni per i quali vi è stata successivamente la ripetizione delle somme rapportato al totale dei minorenni ammessi d'ufficio (si veda anche la precisazione del par. 4 , sottopar. 'per persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio'), abbiamo la seguente tabella:

MINORENNI AMM. D'UFF. CON RIPETIZ. SOMME SUL TOT. MIN. AMM. D'UFF.(%)							
1995	**1996**	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**
11,1%	11,3%	6,0%	4,8%	5,2%	5,2%	3,1%	5,5%

con considerazioni analoghe alle revoche riguardo l'entità delle percentuali ed la difficoltà nel conteggio da parte degli uffici giudiziari.

6) COSTI DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE AL LORDO DELLE SPESE EVENTUALMENTE RECUPERATE

Premessa

Per effetto dell'ammissione alcune spese sono *gratuite* (quelle relative alle copie degli atti processuali necessarie per l'esercizio della difesa, comunque del tutto trascurabili rispetto al totale), mentre altre sono *anticipate* dallo Stato (art. 107).

Le spese anticipate dallo Stato riguardano gli onorari e le spese dei difensori, gli onorari e le spese dei consulenti tecnici di parte e di altre figure partecipanti direttamente o indirettamente al processo, nonché altre spese ed indennità corrisposte a vario titolo.

Il monitoraggio rileva **il totale delle spese anticipate**, ossia il complesso delle *spese pagate* dall'erario *e prenotate a debito* per effetto dell'ammissione al gratuito patrocinio. Agli uffici è stato richiesto di ripartire tale complesso di somme in due gruppi: **onorari** (ossia i compensi) e **spese** (ossia indennità corrisposte a vario titolo, spese di viaggio, spese di trasferta,...).

Non vengono invece richieste le somme che lo Stato recupera a seguito di revoca dell'ammissione o in danno dei minori ammessi d'ufficio qualora ne ricorrano i motivi (ripetizione delle somme).

A questo proposito è importante tenere presente che, esclusi i due casi citati, lo Stato non ha diritto di recuperare le somme anticipate per il patrocinio, neanche se la persona ammessa al beneficio viene infine condannata, nell'ambito del processo in questione, con provvedimento passato in giudicato.

I costi indicati nelle successive tabelle non rappresentano pertanto i veri costi sostenuti dallo Stato, quanto piuttosto una loro sovrastima, in quanto tali somme complessive sono al lordo delle somme eventualmente recuperate. Tale sovrastima è comunque di lieve entità ed è da considerarsi molto vicina ai veri costi sostenuti, in quanto, come esposto alla fine del par. 5, il numero delle persone richiedenti ammesse per le quali vi è stata la revoca dell'ammissione e, analogamente, il numero dei minorenni ammessi d'ufficio per i quali vi è stata la ripetizione delle somme sono molto contenuti e pertanto lo saranno presumibilmente anche le relative somme eventualmente recuperate.

D'altro canto, i costi indicati non sono ovviamente comprensivi delle risorse umane e materiali impiegate dall'ufficio giudiziario per effettuare tutte quelle attività prescritte dal D.P.R. 115/02 (e fino al 30/6/02 dalle precedenti norme in materia).

Basti pensare solo alle numerose attività a carico della cancelleria penale dell'ufficio giudiziario, quali ad esempio l'iscrizione a ruolo della richiesta del beneficio, l'annotazione delle generalità della persona richiedente o ammessa d'ufficio, la formazione del relativo fascicolo con le necessarie documentazioni (dichiarazione sostitutiva delle condizioni di reddito, certificazione dell'autorità consolare per gli stranieri...) e gli adempimenti successivi tra i quali l'eventuale recupero delle spese. A queste attività si devono aggiungere anche gli adempimenti 'indiretti' a carico di uffici non giudiziari, quali ad esempio l'ufficio finanziario competente cui è demandato il compito di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito richieste per l'ammissione.

Costi lordi in termini nominali

I costi lordi del gratuito patrocinio penale **in termini nominali**, ossia riferiti ciascuno ai prezzi dell'anno considerato, sono stati i seguenti e così suddivisi:

	COSTI LORDI DEL GRATUITO PATROCINIO PENALE IN TERMINI NOMINALI					
ANNO	ONORARI DIFENSORI	SPESE DIFENSORI	ALTRI ONORARI	ALTRE SPESE	TOT. NAZ %	TOT. NAZ. (in Euro)
1995	92,1%	5,3%	2,4%	0,2%	100,0%	**€ 4.069.059**
1996	90,8%	6,9%	2,1%	0,2%	100,0%	**€ 6.655.837**
1997	93,0%	5,2%	1,7%	0,2%	100,0%	**€ 10.214.341**
1998	92,4%	5,3%	1,9%	0,4%	100,0%	**€ 16.619.270**
1999	94,6%	3,9%	1,2%	0,3%	100,0%	**€ 21.269.643**
2000	91,9%	5,2%	2,5%	0,5%	100,0%	**€ 32.467.599**
2001	89,2%	7,6%	2,6%	0,5%	100,0%	**€ 31.362.765**
2002	92,2%	5,6%	2,0%	0,1%	100,0%	**€ 44.612.853**

La tabella evidenzia come i costi lordi relativi agli onorari ed alle spese per i difensori costituiscano la quasi totalità (circa il 98%) dei costi lordi del gratuito patrocinio, mentre del tutto marginali sono i costi relativi agli onorari ed alle spese per le altre figure processuali (la voce 'altre spese' comprende anche le spese non riconducibili propriamente a figure processuali, quali ad esempio le spese per la pubblicità legale).

Gli importi sono in consistente aumento nel periodo esaminato; tuttavia, essendo espresso ciascuno ai prezzi dell'anno considerato sono poco confrontabili tra loro e pertanto si rimanda ai costi lordi espressi in termini reali.

Costi lordi in termini reali

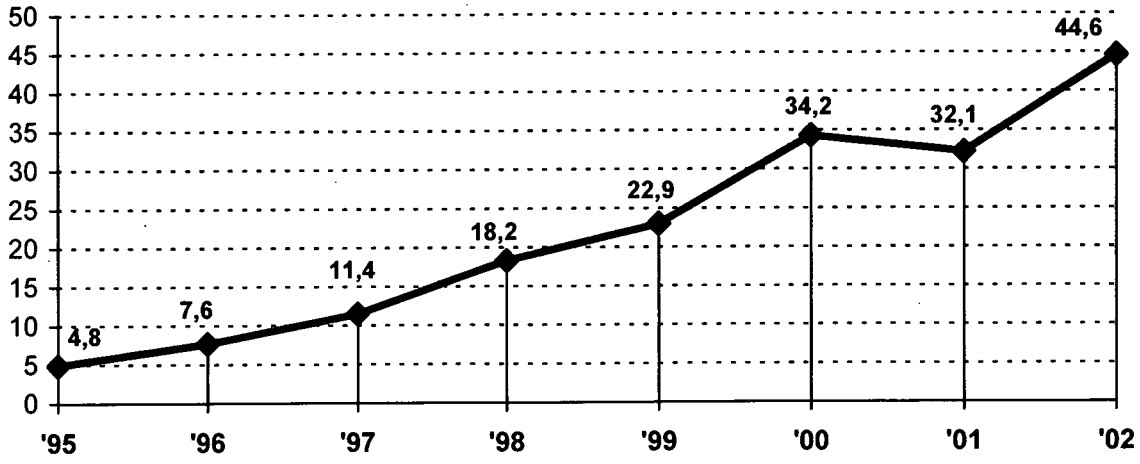
Per una più corretta comparabilità degli importi, determiniamo ora i costi lordi complessivi ed anche pro-capite (ossia i costi lordi sostenuti dallo Stato per ogni singola persona ammessa al gratuito patrocinio), tutti **in termini reali ed espressi ai prezzi dell'anno 2002** secondo gli indici del costo della vita pubblicati dall'ISTAT:

	COSTI LORDI DEL GRATUITO PATROCINIO PENALE A PREZZI 2002		
	PERSONE AMMESSE	COSTI PRO-CAPITE	TOT. NAZ. (in Euro)
1995	15.000	**€ 320**	**€ 4.797.421**
1996	21.164	**€ 357**	**€ 7.554.376**
1997	26.911	**€ 423**	**€ 11.388.991**
1998	34.886	**€ 522**	**€ 18.214.720**
1999	41.074	**€ 558**	**€ 22.928.676**
2000	44.201	**€ 773**	**€ 34.155.915**
2001	57.802	**€ 556**	**€ 32.115.472**
2002	73.305	**€ 609**	**€ 44.612.853**

La tabella mostra come siano in aumento sia i costi pro-capite che quelli complessivi. In particolare, il forte aumento di questi ultimi è dovuto sia all'aumento del costo pro-capite sia, in particolare, all'aumento del numero delle persone ammesse al beneficio.

Relativamente ai costi complessivi, in termini grafici abbiamo:

Costi lordi del gratuito patrocinio penale a prezzi 2002 (in milioni di euro)



Costi lordi per area geografica

Per ciò che riguarda la distribuzione dei costi lordi per area geografica (ovviamente identica sia se i costi sono espressi in termini nominali che reali), abbiamo:

	COSTI LORDI DEL GRATUITO PATROCINIO PENALE (%)							
AREA GEOG.	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**
NORD	47,5%	50,4%	51,5%	32,8%	25,9%	25,9%	22,4%	25,3%
CENTRO	21,8%	12,0%	11,6%	13,1%	14,5%	13,2%	15,7%	16,2%
SUD	16,6%	17,6%	19,3%	26,1%	27,4%	35,1%	32,1%	28,5%
ISOLE	14,1%	20,0%	17,6%	28,1%	32,1%	25,9%	29,7%	30,1%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ. (in milioni di Euro)	**4,8**	**7,6**	**11,4**	**18,2**	**22,9**	**34,2**	**32,1**	**44,6**

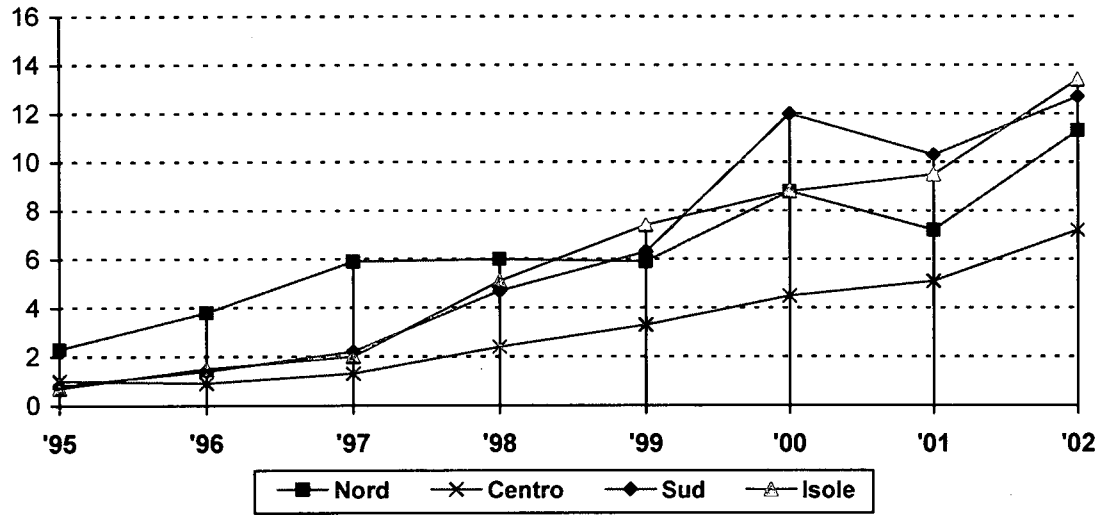
I valori percentuali ricalcano, sia pure con qualche differenza, quelli della tabella relativa alla distribuzione per area geografica delle persone interessate al gratuito patrocinio (vedi par. 4). Anche per i costi si registra una progressiva diminuzione del peso percentuale del Nord e del Centro e, parallelamente, un aumento del peso del Sud e delle Isole.

In termini assoluti ed esprimendo i costi in termini reali a prezzi 2002, abbiamo la seguente tabella (in milioni di euro), che mostra come l'aumento dei costi riguardi indistintamente, sia pure in diversa misura, tutte le aree geografiche:

AREA GEOG. COSTI REALI	COSTI LORDI DEL GRAT. PATROCINIO PENALE A PREZZI 2002 (in milioni di Euro)							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
NORD	2,3	3,8	5,9	6,0	5,9	8,8	7,2	11,3
CENTRO	1,0	0,9	1,3	2,4	3,3	4,5	5,1	7,2
SUD	0,8	1,4	2,2	4,7	6,3	12,0	10,3	12,7
ISOLE	0,7	1,5	2,0	5,1	7,4	8,8	9,5	13,4
TOT. NAZ.	**4,8**	**7,6**	**11,4**	**18,2**	**22,9**	**34,2**	**32,1**	**44,6**

Graficamente:

Costi lordi del gratuito patrocinio penale a prezzi 2002 (in milioni di euro): area geografica



Costi lordi per alcuni distretti

Operiamo ora una breve analisi dei costi a livelli distrettuale. I dati dell'ultimo triennio mostrano che i primi 5 distretti per ammontare dei costi sostenuti assorbono, da soli (su un totale di 29 distretti), più della metà dei costi complessivi nazionali:

GRADUA-TORIA	COSTI LORDI DEL GRAT. PATR.OCINIO PENALE PER ALCUNI DISTRETTI (%)					
	2000		2001		2002	
	DISTRETTO	COSTI (%)	DISTRETTO	COSTI (%)	DISTRETTO	COSTI (%)
1°	Catanzaro	16,9%	Catania	11,8%	Catania	13,6%
2°	Torino	12,3%	Catanzaro	10,9%	Palermo	10,6%
3°	Palermo	9,6%	Palermo	10,7%	Milano	10,1%
4°	Catania	9,6%	Torino	8,5%	Roma	9,8%
5°	Roma	6,5%	Roma	8,3%	Napoli	8,6%
	Altri distr.	*45,2%*	*Altri distr.*	*49,9%*	*Altri distr.*	*47,3%*
Tot. %		100,0%		100,0%		100,0%
Tot. (Euro a prezzi 2002)		**€ 34.155.915**		**€ 32.115.472**		**€ 44.612.853**

La tabella mostra che le prime 5 posizioni sono in genere occupate sempre dagli stessi distretti, sia pure con qualche eccezione.

Costi lordi per tipo di ufficio giudiziario

Interessante ed utile per comprendere in modo più approfondito la struttura dei costi è anche la loro disaggregazione per tipo di ufficio giudiziario. I dati sono disponibili solo con riferimento agli ultimi 3 semestri del periodo esaminato, ossia il 2° semestre 2001 e il 1° e 2° semestre 2002.

Utilizzando una suddivisione più dettagliata rispetto a quella del par. 4) - sottopar. 'per fase di giudizio', abbiamo la seguente tabella che illustra la distribuzione percentuale dei costi per tipo di ufficio giudiziario:

TIPO DI UFFICIO GIUDIZIARIO	COSTI LORDI DEL GRATUITO PATROCINIO PENALE (%)		
	2° semestre 2001	1° semestre 2002	2° semestre 2002
GIP c/o Tribunali	15,0%	16,2%	15,4%
Tribunale: sedi principali	**47,1%**	**43,8%**	**46,6%**
Tribunale: sedi distaccate	6,0%	7,8%	7,6%
Corti di Assise	8,3%	8,1%	7,3%
Gip e Tribunali minorenni	7,1%	4,5%	4,5%
Corti di Appello	10,0%	10,2%	10,1%
Corti di Assise di Appello	2,6%	5,4%	5,6%
Corti di Appello minorenni	0,6%	0,6%	0,3%
Uffici e Tribunali Sorvegl.	3,2%	3,4%	2,4%
Uffici e Trib. Sorvegl. min.	0,1%	0,1%	0,2%
TOTALE %	100,0%	100,0%	100,0%

La tabella evidenzia come il 46% circa dei costi totali si concentri nella fase dibattimentale di 1° grado relativa alle sole sedi principali di Tribunale.

Notevole è la variabilità dei costi pro-capite a seconda del tipo di ufficio considerato, verosimilmente dovuta alla diversa durata e complessità del processo presso ciascuno di essi:

TIPO DI UFFICIO GIUDIZIARIO	COSTI LORDI PRO-CAPITE DEL GRATUITO PATROCINIO PENALE A PREZZI 2002 (in Euro)		
	2° semestre 2001	1° semestre 2002	2° semestre 2002
GIP c/o Tribunali	€ 237	€ 296	€ 380
Tribunale: sedi principali	€ 728	€ 698	€ 995
Tribunale: sedi distaccate	€ 401	€ 502	€ 644
Corti di Assise	€ 8.251	€ 11.718	€ 12.202
Gip e Tribunali minorenni	€ 312	€ 252	€ 330
Corti di Appello	€ 1.050	€ 954	€ 1.367
Corti di Assise di Appello	€ 4.661	€ 12.655	€ 14.759
Corti di Appello minorenni	€ 667	€ 485	€ 650
Uffici e Tribunali Sorvegl.	€ 140	€ 162	€ 172
Uffici e Trib. Sorvegl. min.	€ 86	€ 121	€ 191

I costi pro-capite più elevati si registrano per le Corti di Assise seguiti da quelli delle Corti di Assise di Appello, mentre, al contrario, quelli più piccoli si registrano per la fase di sorveglianza. Come era logico attendersi, anche i costi per tipo di ufficio, sia pur

limitatamente a questo breve intervallo di tempo, presentano un andamento gradualmente crescente (l'unica eccezione è costituita dal brusco aumento dei costi della Corte di Assise e della Corte di Assise di Appello).